Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 1° ottobre 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 16 settembre, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Virgilio Chaverri Ugalde, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Costarica.

Venerdì 16 settembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Miguel Augustus Ribeiro, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Ghana.

(7593)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1747.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in lingua italiana, in Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Bolzano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in lingua italiana.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica industriale statale « Galileo Galilei » annessa all'Istituto tecnico statale industriale con insegnamento in lingua italiana di Bolzano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle tabelle *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di cuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzet-*

ta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'officina e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, arà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 87. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Galileo Galilei » di Bolzano

N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per elettricista b. t. (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1748.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in S. Martino di Rosignano Monferrato (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in S. Martino di Rosignano Monferrato (Alessandria) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
   esperto coltivatore (biennale); 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 35.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 96. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per la floricoltura di San Martino di Rosignano Monferrato (Alessandria).

N. 2 Sezioni per esperto coltivatore (biennale).
per complessive classi n. 4

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	1
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	—
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1749**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lugo (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Lugo (Ravenna) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 97. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lugo (Ravenna)

N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per elettromeccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6 Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	64
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 774.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « G. M. Angioy » di Sassari.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « G. M. Angioy » di Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 12. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1966, n. 775.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pratola Peligna (L'Aquila).

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pratola Peligna (L'Aquila) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 9 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 776.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale dei decorati al valor civile, di marina ed aeronautico « Nastro Tricolore », con sede in Roma.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione nazionale dei decorati al valor civile, di marina ed aeronautico « Nastro Tricolore », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 14 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 777.

Erezione in ente morale dell'« Associazione Laicale Cuore Immacolato di Maria - A.L.C.I.M. », con sede in Contigliano (Rieti).

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione Laicale Cuore Immacolato di Maria - A.L.C.I.M. » con sede in Contigliano (Rieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 31 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 778.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Isidoro Agricola, nel comune di Ragusa.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 6 gennaio 1966, integrato con dichiarazione del 12 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Isidoro Agricola, in contrada Tribastone del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 128 — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1966.

Soppressione e messa in liquidazione del Comitato carboni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'istituzione del Comitato tecnico consultivo per i piani di acquisto, importazione e distribuzione di carboni fossili esteri;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 471, con il quale detto Comitato tecnico consultivo assume la denominazione di Comitato carboni, munito di autonomia amministrativa contabile, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio ed il controllo di apposito Collegio di sindaci;

Ritenuto che i compiti e gli scopi del Comitato carboni possono considerarsi superati per effetto della intervenuta normalizzazione del settore carbonifero e che eventuali compiti marginali del Comitato stesso possono essere agevolmente assolti direttamente dal Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione e messa in liquidazione del Comitato suindicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato carboni è soppresso e posto in liquidazione, con effetto dal 1° ottobre 1966, con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1966
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 284

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Soppressione delle Agenzie consolari in Ceres, Gualeguaychù, Nogoyà, Oberà e Roque Saenz Pena (Argentina) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Rosario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

Le Agenzie consolari in Ceres, Gualeguaychù, Nogoyà, Oberà ed Roque Saenz Pena (Argentina), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Rosario, sono soppresse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 20

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Heraklion (Grecia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico:

E' istituita in Heraklion (Grecia) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 250, *foglio n.* 17

(7399)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Madonna di Campagna sita nel territorio del comune di Verbania (Novara).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 dicembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Madonna di Campagna, sita nel territorio comunale di Verbania (Novara);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Verbania;

Visto che una opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società Rhodiatoce S.p.A.;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, caratterizzata da terreni parte pianeggianti e parte in declivio, costituisce un quadro naturale di serena bellezza alle pendici della collina che sorge alle spalle dell'abitato di Verbania Pallanza;

Decreta:

La zona Madonna di Campagna sita nel territorio del comune di Verbania (Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud dalla Chiesa Madonna di Campagna, in corrispondenza del viale Azari, seguendo la via Madonna di Campagna fino a via Bramante; segue la via Bramante fino all'innesto della via Cobianchi; segue tale via fino ad incontrare la via Enrico Toti; prosegue lungo detta via attraversando largo Pietro Micca fino ad incontrare la strada comunale Acquetta o via per Suno che segue fino in corrispondenza del confine nord-est del mappale n. 267 del foglio n. 48 del comune di Verbania. Segue tale linea di confine fino a raccordarsi con il viale Azari. Torna indietro lungo detto viale fino in corrispondenza dell'innesto della via Bramante. Da questo punto il perimetro di vincolo si sposta perpendicolarmente al viale Azari per una profondità di m. 45 ad est di tale viale e prosegue delimitando una fascia della profondità di m. 50 ad est del viale Azari fino ad incontrare la linea di confine a sud del mappale n. 62 del foglio n. 37. Segue verso ovest tale linea raccordandosi, attraversato viale Azari all'innesto della via Madonna di Campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Verbania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

Verbale della seduta del 10 *dicembre* 1964

Convocata con raccomandata n. 4628 del 4 dicembre 1964, si è riunita oggi, 10 dicembre 1964, alle ore 11, nella sede della Giunta presso il palazzo della Provincia di Novara la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara, presenti i signori:

(*Omissis*).

All'ordine del giorno figurano i seguenti oggetti:

1) VERBANIA - Zona Madonna di Campagna - Ampliamento del vincolo paesistico;

(*Omissis*).

Alle ore 11,05, constatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

Si inizia l'esame del primo argomento all'ordine del giorno. Prende la parola il soprintendente ai monumenti del Piemonte, prof. Chierici, che chiarisce i termini del problema.

La zona in questione è in parte già soggetta ai disposti della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche fin dall'anno 1924; la Commissione è chiamata oggi ad esaminare l'opportunità di ampliare tale zona vincolata, stabilendo i confini di un nuovo perimetro.

L'ambiente è caratterizzato da terreni parte pianeggianti e parte in declivio, e costituisce un quadro naturale di serena bellezza alle pendici della collina che sorge alle spalle dell'abitato di Verbania Pallanza.

I componenti la Commissione, dopo breve discussione, riscontrano la necessità di mantenere alla zona un carattere di edilizia di limitate dimensioni, con la presenza di zone verdi a largo respiro che garantiscano la prevalenza di quei valori che esaltano la bellezza del luogo.

L'ing. Rossi, rappresentante delegato del sindaco di Verbania, chiede se la Commissione abbia facoltà di istituire un piano particolareggiato che determini norme precise per le future costruzioni. Il soprintendente risponde che ciò non è previsto dalla legge, la quale solo stabilisce la possibilità di sottoporre la zona ad un vincolo generico.

Dietro invito del presidente, si passa alla votazione. Il rappresentante delegato del sindaco di Verbania dichiara di astenersi dall'esprimere il proprio voto.

La Commissione provinciale, accuratamente esaminata la planimetria della zona,

considerato che i terreni in esame possiedono caratteristiche di bellezza naturale meritevoli di tutela:

delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle località soggette ai disposti della legge n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche una zona definita dal seguente perimetro:

a sud della Chiesa Madonna di Campagna, in corrispondenza del viale Azari, seguendo la via Madonna di Campagna fino a via Bramante; segue la via Bramante fino all'innesto della via Cobianchi; segue tale via fino ad incontrare la via Enrico Toti; prosegue lungo detta via attraversando largo Pietro Micca fino ad incontrare la strada comunale Acquetta o via per Suno che segue fino in corrispondenza del confine nord-est del mappale n. 267 del foglio n. 48 del comune di Verbania. Segue tale linea di confine fino a raccordarsi con il viale Azari. Torna indietro lungo detto viale fino in corrispondenza dell'innesto della via Bramante. Da questo punto il perimetro di vincolo si sposta perpendicolarmente al viale Azari per una profondità di m. 45 ad est di tale viale e prosegue delimitando una fascia della profondità di m. 50 ad est del viale Azari fino ad incontrare la linea di confine a sud del mappale n. 62 del foglio 37. Segue verso ovest tale linea raccordandosi, attraversato viale Azari, all'innesto della via Madonna di Campagna.

Il nuovo perimetro sopra descritto è comprensivo anche dei terreni già vincolati con decreto ministeriale 12 febbraio 1924, notificato agli interessati il 14 e 18 febbraio 1924 e regolarmente trascritto all'Ufficio ipoteche di Pallanza il 12 marzo 1924.

Il presidente: USELLINI

Il segretario: GHISOLI

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1966.

Tariffa di vendita per provvista di bordo dei tabacchi lavorati nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04.3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1961, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 23 che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del Monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto ed aeroporto;

Ritenuta la necessità di stabilire una nuova tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo in rapporto al livello dei prezzi;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1966 è ammessa la vendita per provvista di bordo dei sottoindicati tabacchi lavorati ai prezzi a fianco di ciascuno indicati, per chilogrammo convenzionale:

Sigaretti:		
Branca	L.	7.800
Sigari:		
Cavour	L.	10.600
Toscani	»	9.700
Sigarette:		
Stop K. S.	L.	2.700
Stop K. S. filtro	»	2.700
Nazionali esportazione super	»	2.400
Nazionali esportazione superfiltro	»	2.400
Nazionali esportazione	»	2.200
Nazionali esportazione filtro	»	2.200
Nazionale esportazione lunga	»	2.300

Ai rappresentanti autorizzati dal Monopolio è concesso l'aggio del 20% sui prezzi dei generi di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1966
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 246

(7528)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle sponde del fiume Mincio, sita nel comune di Curtatone (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Mincio nel territorio del comune di Curtatone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Curtatone (Mantova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le sponde predette hanno notevole interesse pubblico perchè il fiume, attraversando dapprima la serie delle arcuate colline dell'anfiteatro morenico a sud del Benaco, poi la bassa pianura Mantovana, segnando il limite naturale fra la Lombardia ed il Veneto, si svolge, in un primo tratto tortuoso in direzione da nord a sud, quindi verso est tardo, fluttuoso, profondo, aprendosi in tre larghi bacini; sia in quest'ultima che nella prima parte del suo corso, che si snoda fra le colline, il Mincio presenta caratteri veramente eccezionali dal punto di vista paesistico, venendo a costituire le sue sponde un insieme di quadri naturali di grande suggestività ed interesse, ricchi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona delle sponde del fiume Mincio sita nel territorio del comune di Curtatone (Mantova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con Rodigo, con la strada statale n. 10 (Padana Inferiore), con il confine comunale di Mantova e con il fiume Mincio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Curtatone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo delle sponde del fiume Mincio nel comprensorio dei comuni di Curtatone e Porto Mantovano.

Riprendendo la parola, il presidente fa presente che al fine di tutelare tutta la sponda del fiume Mincio, in suolo Mantovano, necessita il vincolo delle rive del fiume nei comuni di Curtatone e Porto Mantovano.

Il Mincio, illustra il presidente, è un importante fiume, affluente di sinistra del Po, emissario del lago di Garda, dal quale esce presso Peschiera, attraversa dapprima, per circa 14 km., la serie delle arcuate colline dell'anfiteatro morenico a sud del Benaco, fino ad entrare nella bassa e spesso acquitrinosa pianura mantovana, segnando il limite naturale tra la Lombardia ed il Veneto, fatto questo che diede al Mincio, nel passato, una grande importanza militare. Il corso del fiume si svolge, in un primo tratto, tortuoso in direzione da nord a sud, passando per Goito e Borgo delle Grazie, quindi assunta una direzione verso est, scorrendo tardo, fluttuoso e profondo si apre in tre larghi bacini, i quali formano un arco dello sviluppo totale di km. 11 che limita a nord-ovest e a est la città di Mantova.

La parte del Mincio, a valle, non è meno interessante di quella che scorre tra le colline.

La Commissione, sentito quanto illustrato dal presidente, ritenendo la zona particolarmente importante come quadro naturale così pure da quei punti di vista o di belvedere dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, accessibili al pubblico, decide il vincolo delle sponde del fiume Mincio, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per i comuni di:

Curtatone, nella zona entro i seguenti confini:

dal confine comunale con Rodigo, con la strada statale n. 10 (Padana Inferiore), con il confine comunale di Mantova e con il fiume Mincio, secondo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELLI

(7392)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Ponti sul Mincio (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Ponti sul Mincio, facente parte del comprensorio dei Colli storici;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ponti sul Mincio (Mantova);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Ponti sul Mincio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè facente parte del comprensorio così detto dei Colli storici, oltre a rappresentare un importante documento in quanto legato al corso della storia medioevale e contemporanea ed in particolare a quella risorgimentale italiana, offre eccezionali valori panoramici e paesistici per la presenza di castelli medioevali, attorno ai quali si sviluppano borghi antichi e moderni in mezzo ad una verzura particolarmente intensa, con pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali non ancora manomesse da arginature, componenti un paesaggio ed una atmosfera veramente suggestivi, concorrendo il tutto a formare un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco inoltre di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Ponti sul Mincio (Mantova) facente parte del comprensorio dei Colli storici, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Ponti sul Mincio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo ai Colli storici nel comprensorio dei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra ai membri il motivo per il quale le zone citate nell'ordine del giorno sono state proposte per il vincolo.

Le aree panoramiche dei Colli storici che si propongono per la tutela interessano i comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana.

Queste località sono tutte legate al corso della storia medioevale e contemporanea, ma in particolare modo alla storia risorgimentale italiana che nelle località anzidette ha visto scrivere pagine di gloria dei volontari italiani e delle truppe piemontesi e francesi.

Ma, a parte il documento storico che rappresenta, questa zona è nota per particolari valori panoramici e paesistici.

Posta sul confine tra Verona, Mantova e Brescia, i suoi colli sono caratteristici per la presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa.

Castelli, pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali, non ancora manomesse da arginature e opere d'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse e di una atmosfera che merita tutela.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo aver sentito le esaurienti argomentazioni del presidente e del professore Gazzola, decide il vincolo delle zone dei Colli storici nei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quarto e quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, perchè nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e quei punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Di tutta l'area entro il confine comunale, secondo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELLI

(7393)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle sponde del fiume Mincio, sita nel comune di Porto Mantovano (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Mincio nel territorio comunale di Porto Mantovano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Porto Mantovano (Mantova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il fiume, attraversando dapprima la serie delle arcuate colline dell'anfiteatro morenico a sud del Benaco, poi la bassa pianura mantovana, segnando il limite naturale fra la Lombardia ed il Veneto, si svolge, in un primo tratto tortuoso in direzione da nord a sud, quindi verso est tardo, fluttuoso, profondo, aprendosi in tre larghi bacini; sia in quest'ultima che nella prima parte del suo corso che si snoda fra le colline, il Mincio presenta caratteri veramente eccezionali dal punto di vista paesistico, venendo a costituire le sue sponde un insieme di quadri naturali di grande suggestività ed interesse, ricchi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona delle sponde del fiume Mincio sita nel territorio del comune di Porto Mantovano (Mantova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è compresa tra il confine comunale con Goito e Mantova per metri 200 della sponda del fiume Mincio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Porto Mantovano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 agosto 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo delle sponde del fiume Mincio nel comprensorio dei comuni di Curtatone, Porto Mantovano

Riprendendo la parola, il presidente fa presente che al fine di tutelare tutta la sponda del fiume Mincio, in suolo Mantovano, necessita il vincolo delle rive del fiume nei comuni di Curtatone e Porto Mantovano.

Il Mincio, illustra il presidente, è un importante fiume, affluente di sinistra del Po, emissario del lago di Garda, dal quale esce presso Peschiera, attraversa dapprima, per circa 14 km. la serie delle arcuate colline dell'anfiteatro morenico a sud del Benaco, fino ad entrare nella bassa e spesso acquitrinosa pianura mantovana, segnando il limite naturale tra la Lombardia ed il Veneto, fatto questo che diede al Mincio, nel passato, una grande importanza militare. Il corso del fiume si svolge, in un primo tratto, tortuoso in direzione da nord a sud, passando per Goito e Borgo delle Grazie, quindi assunta una direzione verso est, scorrendo tardo, fluttuoso e profondo si apre in tre larghi bacini, i quali formano un arco dello sviluppo totale di km. 11 che limita a nord ovest e a est la città di Mantova. La parte del Mincio, a valle, non è meno interessante di quella che scorre tra le colline.

La Commissione, sentito quanto illustrato dal presidente, ritenendo la zona particolarmente importante come quadro naturale così pure da quei punti di vista e di belvedere dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, accessibili al pubblico, decide il vincolo delle sponde del fiume Mincio, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per i comuni di:

Porto Mantovano. - La zona compresa fra il confine comunale con Goito e Mantova per metri 200 dalla sponda del fiume Mincio, secondo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELI

(7391)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*) l'8 settembre 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia è composta per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese;

dal dott. ing. Ivo Petrelli, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai sigg. Cesare Toffanetti, dott. Paolo Invernizzi, Luigi Gatti, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai sigg. dott. Gerardo Caprotti e dott. Ezio Melgrati, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Lanciano

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1203, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lanciano (Chieti).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del suddetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7370)

Approvazione del piano di zona del comune di Vasto

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1267, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Vasto (Chieti).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione in territorio del comune di Belforte del Chienti (Macerata)

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, fino al 30 giugno 1972. è vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico l'esercizio venatorio alla starna, coturnice fagiano, lepre, quaglia, tortora, tordo, tordo sassello, merlo, cesena, tordella marina, tordella nostrana, allodola, colombaccio, colombella, beccaccia, fringuello e fringillidi in genere in territorio del comune di Belforte del Chienti nella zona delimitata dai confini seguenti:

nord: strada vicinale Acquasalata, strada vicinale Canella-Colli e strada vicinale Colli-Quattrocelle;

est: strada vicinale San Salvatore-Boccaccio, strada comunale Santa Lucia fino all'incrocio a Borgo San Giovanni con la strada statale n. 77;

sud: strada statale n. 77;

ovest: fosso Acquasalata, strada vicinale Acquasalata.

(7256)

Divieto di caccia al cinghiale nel comune di Gaiole in Chianti (Siena)

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, fino al 30 giugno 1967, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia al cinghiale in tutto il territorio libero alla caccia nel comune di Gaiole in Chianti.

(7255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Villabate (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.499.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7603)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Caccamo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.442.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7604)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.339.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7605)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.615.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7606)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Zuccarello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 768.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7607)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio Montalbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Sant'Egidio Montalbino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.827.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7608)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.744.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7609)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.004.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7610)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.442.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7611)

Autorizzazione al comune di Petritoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.856.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7612)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.393.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7613)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.852.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7614)

Autorizzazione al comune di Monterinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Monterinaldo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.611.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.806.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7616)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Castelbianco (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.762.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7617)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Giustenice (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.471.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7618)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Conversano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.215.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7619)

Autorizzazione al comune di Casole d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Casole d'Elsa (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.688.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7620)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.025.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7621)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Aliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.279.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7622)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Nova Siri (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.230.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7623)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1966, il comune di Pisticci (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.620.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7624)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Vendita Prodotti Arredamento - Co.Ve.Pa. », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio Vendita Prodotti Arredamento - Co.Ve. Pa. », con sede in Bologna, composto dai signori:

Di Pinto dottoressa Carmela nata Pistarà, presidente;
Marisaldi rag. Luciano e Valla prof. Rito, membri.

(7301)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Centro Italia Macellazione e Lavorazione Carni », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 settembre 1966 il sig. Mario Biagetti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa Centro Italia Macellazione e Lavorazione Carni », con sede in Terni, in sostituzione del sig. Desiderio Tersilio, dimissionario.

(7477)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1966 la dott.ssa Edda D'Agostino nata Dandri, è stata nominata membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione dell'ing. Raoul Gentile, dimissionario.

(7478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1966, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 103, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal signor Giunio Albani, avverso il decreto ministeriale 13 ottobre 1961, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante il Castello Normanno, sita nel territorio del comune di Ariano Irpino (Avellino).

(7365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 30 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,06	624,30	624,30	624,40	624,30	624,20	624,40	624,40	624,20	624,35
$ Can.	579,58	579,40	579,50	579,25	579 —	579,25	579,40	579,25	579,25	579,50
Fr. Sv.	144,33	144,22	144,23	144,24	144,20	144,18	144,25	144,24	144,18	144,20
Kr. D.	90,42	90,40	90,50	90,495	90,35	90,44	90,49	90,495	90,44	90,48
Kr. N.	87,35	87,41	87,375	87,36	87,35	87,32	87,37	87,36	87,32	87,35
Kr. Sv.	120,71	120,75	120,75	120,77	120,75	120,71	120,76	120,77	120,71	120,75
Fol.	172,32	172,50	172,50	172,575	172,23	172,35	172,57	172,575	172,35	172,40
Fr. B.	12,51	12,50	12,4980	12,50	12,49	12,50	12,51	12,50	12,50	12,50
Franco francese	126,67	126,45	126,55	126,75	126,25	126,23	126,85	126,75	126,23	126,45
Lst.	1742,06	1742,30	1741,80	1742,70	1742,375	1742 —	1742,825	1742,70	1742 —	1742,50
Dm occ.	156,50	156,51	156,46	156,515	156,50	156,46	156,51	156,515	156,46	156,50
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,18	24,1875	24,12	24,18	24,1890	24,1875	24,18	24,19
Escudo Port.	21,73	21,72	21,70	21,73	21,75	21,73	21,735	21,73	21,73	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,43	10,43	10,425	10,42	10,42	10,425	10,425	10,42	10,425

Media dei titoli del 30 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96.65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,015
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1966

1 Dollaro USA	624,40
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	144,245
1 Corona danese	90,492
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,765
1 Fiorino olandese	172,572
1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,80
1 Lira sterlina	1742,762
1 Marco germanico	156,512
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,732
1 Peseta Sp.	10,425

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio provvedimento in data 31 marzo 1966, numero 304/17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 114 dell'11 maggio 1966, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione al testo unico predetto;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Dispone:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, è composta come segue:

Presidente:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Componenti:

De Nardo prof. Vincenzo, libero docente in statistica economica ed incaricato di economia e finanza delle assicurazioni presso l'Università di Urbino;

Juso prof. Raffaele, libero docente di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma;

Rolla dott. Franco, segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche;

Donadio dott. Alvaro, ispettore generale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Luigi Pallavicini, consigliere di seconda classe dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il presidente: CAGLIOTI

(7707)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento ordinario di dieci tenenti veterinari in s.p.e.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che dei ruolo speciale unico, e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1966 non vengano a superare il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dai concorrenti, redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e l'indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) ed al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta legale, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta legale. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta legale, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dai Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente veterinario in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'Ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, di accertare la idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che senza giustificato motivo non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati per i quali ritenesse di non poter consentire la nomina nel ruolo del servizio permanente effettivo quale tenente del servizio veterinario per difetto dei necessari requisiti.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal magg. gen. veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa (Esercito) di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero della difesa, sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà poi curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere la idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Gli esami di concorso verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano superato con esito favorevole le prove pratiche, dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Eser-

cito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 12.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa (Direzione generale personale ufficiali-Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e quelli che siano già impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che avranno comprovato il possesso dei requisiti di legge, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare nell'ordine della graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi presso la scuola del servizio veterinario di Pinerolo.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio veterinario, qualora non avessero completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente veterinario s.p.e. sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente veterinario in servizio permanente effettivo dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'ente di destinazione, saranno dichiarati d'ufficio rinunciatari alla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1966
Registro n. 46, *foglio n.* 47

ALLEGATO I

PROGRAMMA DI ESAME

a) Prova scritta sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani, zoonosi, igiene (azione dei fattori ambientali; igiene dei ricoveri, della alimentazione, del lavoro).

Il tema sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente; verrà svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

b) Prova orale sulle seguenti materie:

igiene, polizia veterinaria, vigilanza sanitaria delle carni, leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio professionale.

Il candidato risponderà alle domande che la Commissione riterrà rivolgergli sulle materie indicate.

c) Prova pratica di semeiotica e clinica medica.

d) Prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica.

Le prove pratiche si svolgeranno su equini designati dalla Commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la Commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

(6841)

Diario della prova scritta di esame del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

La prova scritta di cultura generale del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), bandito con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 92, del 15 aprile 1966, avrà luogo il 20 ottobre 1966, presso il Ministero della difesa, Direzione generale di commissariato per l'Aeronautica, piazzale del Turismo, 3, Roma-EUR.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8, di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(7717)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1966, messo in distribuzione il 30 agosto 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964.

(7423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro;

Considerato che il dott. Mascaro Olinto vincitore della seconda condotta medica di Sant'Andrea Apostolo ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che il dott. Armogida Andrea che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Sant'Andrea Apostolo indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Armogida Andrea è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Sant'Andrea Apostolo in sostituzione del dott. Mascaro Olinto rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Sant'Andrea Apostolo.

Catanzaro, addì 12 settembre 1966

(7555) *Il medico provinciale*: LANDO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 687 del 21 febbraio 1966, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e successive modificazioni;
Vista la nota n. 300.XIII.II.11.C/11885 del 9 settembre 1966, con la quale il Ministero della sanità ha designato il presidente ed il funzionario veterinario componente della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni della prefettura di Benevento, dell'Ordine provinciale dei veterinari, nonchè dei Consorzi veterinari interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;
Marcato prof. Arnaldo, ordinario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;
Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli;
D'Anneo dott. Antonino, direttore di sezione della prefettura di Benevento;
Izzo dott. Carlo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Nicola Consales, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 21 settembre 1966

(7556) *Il veterinario provinciale*: PEZZA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 444 del 24 febbraio 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione della condotta veterinaria vacante nella Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 3526 del 23 novembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa agli otto concorrenti risultati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 396;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Genovese Carmelo	punti	65,770	su 120
2. Smedile Letterio	»	63,987	»
3. Picciolo Giacomo	»	61,427	»
4. Parolini Sergio	»	58,636	»
5. Di Bella Antonino	»	52,500	»
6. Lazzaro Nicola	»	50 —	»
7. Ruolo Antonino	»	49,490	»
8. Triminì Vincenzo	»	46 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Santa Lucia del Mela (Capo Consorzio).

Messina, addì 9 settembre 1966

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3575 del 9 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 444 del 24 febbraio 1965;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Genovese Carmelo è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse ed è assegnato al posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario di Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela e Pace del Mela.

Il sindaco del comune di Santa Lucia del Mela, presidente del Consorzio veterinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Santa Lucia del Mela.

Messina, addì 9 settembre 1966

Il veterinario provinciale: SORCE

(7487)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.